



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16/05/2019=====**

**Presenti:** Marco Battistella, Bruno Clemente, Marta Giacopini, Erika Lerco, Sylvia Marchesini, Francesca Mazzi, Savina Meante, Stefania Menon, Maria Monticello, Sabina Montresor, Roberto Pascucci, Margherita Pasi, Silvia Salgari, Francesca Simeoni, Lara Simeoni, Francesco Vaccaro e Selena Varlien. **Presenti in collegamento skype:** Ilenia Dal Castello, Lorenza Tessari e Letizia Sartori. **Presenti per delega:** Fabio Merzi, Anna Puccini, Roberta Raineri, Renata Rokicinska e Alessandro Filippo Zerman.=

Riassumendo, sono presenti la totalità dei soci: 17 presenti fisicamente, 3 presenti in collegamento skype e 5 per delega.=====

L'assemblea straordinaria è stata convocata con mail della Presidente in data 10 Aprile 2019 con con il seguente **ORDINE DEL GIORNO:**=====

**1) Modifica ed approvazione Statuto secondo il D.Lgs. 117/2017=====**

1. Alle ore 21:25, dopo aver riunito l'assemblea e raccolto le firme, prende la parola la Presidente Stefania Menon facendo l'appello per verificare le presenze fisiche, verifica i due collegamenti skype che permettono la regolare partecipazione di Ilenia Dal Castello con Lorenza Tessari e Letizia Sartori e procede poi con la verifica delle deleghe dandone lettura. Fabio Merzi delega al voto Marco Battistella, Renata Rokicinska delega Marta Giacopini, Alessandro Filippo Zerman delega Silvia Salgari, Anna Puccini delega Erica Lerco e Roberta Raineri delega Maria Monticello. La Presidente e il segretario verbalizzante, Marco Battistella, rilevano che l'assemblea è quindi regolarmente costituita. Si ricorda il quorum di validità per questo tipo di assemblea e di argomento in oggetto che è di 3/4 dei soci. Prosegue Stefania Menon presentando la questione della modifica dello statuto per renderlo conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 117/2017 denominato anche "Riforma del Terzo Settore". Specifica inoltre che essendo noi una ONLUS siamo obbligati ad approvare e registrare tali modifiche entro il 03/08/2019, fatte salve ulteriori proroghe della legge di cui oggi non abbiamo certezza. Vale quindi la pena procedere con quanto la legge ci chiede, per conformarci alla Riforma in atto. Prosegue sempre Stefania iniziando la lettura del nuovo statuto, con confronto parallelo con il precedente. Stefania specifica inoltre che il nuovo statuto è stato redatto secondo le indicazioni del CSV di Verona, al quale si è richiesta specifica consulenza sul tema, al fine di non omettere questioni vitali per la nuova legge. Viene data pertanto lettura del nuovo statuto, lasciando spazio a domande e commenti dei soci. Al termine della lettura la presidente procede alla votazione per modifica ed approvazione. **Non ci sono astenuti e nemmeno contrari. Il nuovo statuto viene approvato all'unanimità.** La presidente procederà nei prossimi giorni con le pratiche di registrazione



del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Verona. Non essendovi null'altro da discutere la riunione termina alle ore 23:45. =====




Verona, 16 Maggio 2019=====

La Presidente=====Il segretario verbalizzante=====

Stefania Menon=====Marco Battistella=====

*Stefania Menon*

*Marco Battistella*



Registrato all'Agenzia delle Entrate-ufficio territoriale di Verona 1

Atti privati serie 3a-N. **2417**

liquidati ~~5~~ *12/10/19*


Ad di (data del timbro a calendario)

P. IL DIRETTORE

*per il Direttore*  
Il Funzionario incaricato  
*Dario Scarlata*

29 MAG. 2019





ALLEGATO "A" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 MAGGIO 2019

Associazione Sinergia

Via Rovereto n° 24 int. 6

Cap 37126 Comune Verona Prov VR

**Statuto dell'associazione di  
VOLONTARIATO e SOLIDARIETA' CON IL MONDO  
" SINERGIA" ONLUS / ETS**

**TITOLO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

**TITOLO II**

FINALITÀ

**TITOLO III**

I SOCI E I VOLONTARI

**TITOLO IV**

GLI ORGANI

CAPO I: l'Assemblea

CAPO II: Il consiglio direttivo

CAPO III: Il Presidente

**TITOLO V**

LE RISORSE ECONOMICHE

**TITOLO VI**

IL BILANCIO

**TITOLO VII**

LE CONVENZIONI

**TITOLO VIII**

DIPENDENTI E COLLABORATORI

**TITOLO IX**

LA RESPONSABILITÀ

**TITOLO X**

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

**TITOLO XI**

DISPOSIZIONI FINALI





**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione non riconosciuta, di volontariato e solidarietà con il mondo denominata: "SINERGIA".
2. Fino a che risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, l'associazione "SINERGIA" assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, solo successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, sostituirà nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo Onlus con la locuzione "Ente del Terzo Settore o ETS".
4. L'associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.
5. L'associazione ha sede in Via Rovereto 24 nel comune di Verona (VR). Eventuali spostamenti di sede all'interno dello stesso Comune non comporteranno variazione statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

**ART. 2**

(Statuto)

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs 460/97 fino a che troverà applicazione secondo i termini stabiliti dal D.lgs. 117/2017, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dai successivi regolamenti che saranno emanati, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4**

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**TITOLO II**  
**FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 5**

(Finalità nell'obiettivo)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di:

- sostenere progetti di assistenza ed aiuto nei confronti di persone svantaggiate ed ammalate, anche in paesi in via di sviluppo, fornendo un servizio di assistenza ed un supporto psicologico e materiale ove questo sia necessario;
- organizzare, coordinare e gestire uno o più centri di accoglienza per persone svantaggiate sul territorio ed in paesi in via di sviluppo;
- promuovere la sensibilizzazione delle persone ai temi della povertà, della coesione sociale, dello squilibrio tra nord e sud del mondo, della globalizzazione, del microcredito, diffondendo la cultura della solidarietà;
- prevenire l'esclusione sociale attraverso l'educazione ed il reinserimento della persona nella società.

Le attività che si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale secondo l'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.


A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività di beneficenza, anche erogando contributi con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, per la realizzazione di progetti di solidarietà sociale;
- promuovere iniziative ed attività concrete sul territorio e nei paesi in via di sviluppo, allo scopo di attivare e sostenere progetti a carattere alimentare, sociale, strutturale ed assistenziale verso le fasce sociali più deboli;
- promuovere incontri, seminari e conferenze; costituire una biblioteca, videoteca ed emeroteca sui temi sopracitati;
- pubblicare libri, periodici, riviste e realizzazione di cd-rom e sito web divulgativo;
- collaborare con tutte le altre associazioni, enti ed istituzioni che abbiano simili obiettivi e che comunque non contrastino con i fini dell'associazione.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a



queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

## ART. 6

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione opera prevalentemente nella Provincia di Verona e nella Regione Veneto. In conformità alle particolari finalità di solidarietà con il mondo, essa può operare in tutto il territorio italiano e anche all'estero.

## TITOLO III

### I SOCIE I VOLONTARI

## ART. 7

(Ammissione)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo direttivo, su domanda scritta del richiedente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

L'organo direttivo ha 60gg. di tempo per comunicare all'aspirante socio la decisione di rigetto dell'istanza, motivandola. L'aspirante socio può chiedere, entro 60gg. dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che su tale istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## ART. 8

(Diritti)

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e hanno il diritto di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi vigenti e dallo statuto.

3. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, le scritture contabili e ogni altro documento rilevante secondo le leggi vigenti.

4. Il socio iscritto nel libro dei soci ha il diritto di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie e ha il diritto di esprimere il proprio voto. Tale diritto è esercitabile con tutti i mezzi che la tecnologia permette, purché sia ragionevolmente provabile la reale partecipazione del socio stesso.

5. Ciascun socio può delegare un altro socio per esercitare il diritto a voto.

6. I soci hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

**ART. 9**

(Doveri)

1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In nessun modo l'attività del socio può essere retribuita, nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere rimborsate solo le spese documentate e realmente sostenute. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
2. I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, impegno e buona fede.

**ART. 10**

(Esclusione)

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. Il socio dell'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo, che ne darà adeguata comunicazione all'associato, e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. Il socio escluso ha la possibilità di appellarsi all'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione. L'assemblea delibererà con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

**ART. 11**

(I Volontari)

1. L'associazione può avvalersi del supporto di volontari per il perseguimento delle finalità statutarie.
2. I volontari che desiderano prestare la propria opera, per propria scelta, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. In nessun modo l'attività del volontario può essere retribuita, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese documentate e realmente sostenute e preventivamente deliberate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

**TITOLO IV**

GLI ORGANI

**ART. 12**

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'associazione:
  1. l'assemblea
  2. il consiglio direttivo
  3. il presidente
  4. l'organo di controllo, qualora vengano superati i limiti dimensionali previsti dalle leggi vigenti.



2. Le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito. Solo il professionista esterno che svolge attività di controllo può essere retribuito nelle forme consentite dalla legge vigente.

### CAPO I: L'assemblea

#### ART. 13

(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione, iscritti nel libro dei soci.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione.

#### ART. 14

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sulla domanda di nuove adesioni e sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### ART. 15

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, lettera o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della riunione da inviare almeno n. 15 giorni prima all'indirizzo indicato nel libro dei soci.

#### ART. 16

(Validità della assemblea ordinaria)

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone ed il loro operato.
4. Ciascun socio può farsi portatore di massimo tre deleghe.



5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### ART. 17

(Validità della assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### ART. 18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario nominato tra i componenti dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto nella sede dell'associazione.

### CAPO II: Il consiglio direttivo

#### ART. 19

(Composizione)

Il consiglio direttivo può essere composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS,
- disciplina l'ammissione dei soci,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci,
- delibera in merito all'esclusione dei soci.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 20

(Durata)

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per quattro mandati consecutivi.
2. Può essere revocato dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
4. I membri del consiglio direttivo devono rispondere a requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

### CAPO III: Il presidente

#### ART. 21

(Elezione)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti.
2. Deve rispondere a requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

#### ART. 22

(Durata)

1. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
2. L'assemblea può revocare il presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

#### ART. 23

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è di tipo generale.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea e cura l'ordinario svolgimento dei lavori, sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dai soci.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 24

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

### ART. 25

(Indicazioni delle risorse)

1. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.Lgs. 460/97, le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili, e mobili;
- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, e comunque solo successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, le risorse economiche dell'Associazione saranno costituite da:

- a. quote associative
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali
- e. attività di raccolta fondi
- f. rimborsi da convenzioni
- g. ogni altra entrata ammessa dal D.lgs. 117/2017.

### ART. 26

(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.
4. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.



5. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 5 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 27

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

#### ART. 28

(Proventi derivanti da attività connesse o accessorie)

1. I proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi del D. Lgs. 460/97.
3. Tale articolo avrà efficacia fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.Lgs. 460/97.

#### ART. 29

(Devoluzione dei beni)

1. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### TITOLO VI

#### IL BILANCIO

#### ART. 30

(Bilancio e conto consuntivo)

1. Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Fino al limite previsto dal D.lgs. 117/2017, l'associazione o ente redigerà un bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Entro il mese di aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **ART. 31**

(Approvazione del bilancio)

3. Il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo sono approvati dalla assemblea entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'annualità precedente, il bilancio di esercizio è depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'associazione n. 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

#### **ART. 32**

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 33**

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al consiglio direttivo.

### **TITOLO VII**

#### **LE CONVENZIONI**

#### **ART. 34**

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

**ART. 35**

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione.

**ART. 36**

(Attuazione della convenzione)

1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

**TITOLO VIII****DIPENDENTI E COLLABORATORI****ART. 37**

(Dipendenti)

1. L'associazione può assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 38**

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

**TITOLO IX****LA RESPONSABILITA'****ART. 39**

(Responsabilità ed assicurazione dei soci e volontari)

1. I soci e i volontari dell'associazione, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 40**

(Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 41**

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**TITOLO X**  
**RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

**ART. 42**  
(Regolamento)

1. L'associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

**TITOLO XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 43**  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
3. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
4. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.
6. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
  - svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

